

**BANCA CARIGE**

Foglio informativo a disposizione della clientela ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

DC2

1/3

Aggiornato al 15/10/2018

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Carige S.p.A.

Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova

Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova

Internet: www.carige.it - email: carige@carige.it - Telegr.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 - Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: carigehelpdesk@carige.it**Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24**Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036**Rapporti con Azionisti Carige:** numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

Banca del Monte di Lucca spa

sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca

Tel.centralino 0583-4501 fax 0583-48721

Internet : www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it,

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6915.3 - Appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod.6175.4 - Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle imprese e codice fiscale n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Capitale sociale € 70.841.251,00, interamente versato

GESTIONI PATRIMONIALI**Il servizio non ricade tra quelli per i quali è prevista la pubblicità a mezzo foglio informativo: vengono, quindi, di seguito esposte solo le principali condizioni economiche.****CHE COS'È**

Le gestioni patrimoniali si basano sul conferimento di un mandato di gestione da parte del cliente. Con questo contratto, il risparmiatore affida i propri risparmi ad una Banca (o ad una società di gestione) affinché vengano da questa gestiti al meglio, comprando o vendendo sul mercato titoli (gestioni patrimoniali mobiliari) o quote di diversi fondi comuni di investimento (gestioni patrimoniali in fondi). A differenza dell'investimento diretto in fondi comuni, in questo caso il patrimonio del singolo investitore resta separato da quello degli altri: per questo motivo vengono definite gestioni individuali.

RISCHI

La partecipazione ad una gestione patrimoniale comporta dei rischi connessi alle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- Spese:** è previsto il recupero delle spese amministrative e di tenuta conto per un importo forfettario di Euro 24,80 all'anno, calcolate e addebitate alla fine solare di riferimento ovvero, pro rata, alla data di estinzione.
- Conferimento minimo per le GP:**
EURO 150.000,00, ad eccezione delle GP: Azioni valore, GP Azionaria e GP Azioni Valore Mix 100 per le quali il conferimento minimo è di EURO 100.000,00 e GP Azionaria Mix 100 per la quale è di EURO 50.000,00.
- Commissioni di negoziazione:** le commissioni e spese sostenute per le operazioni di negoziazione effettuate nei mercati regolamentati e relative a titoli azionari e diritti di opzione, nonché a titoli obbligazionari (cfr. foglio DC1). Per l'esecuzione delle operazioni di negoziazione effettuate sui mercati non regolamentati, il prezzo applicato è reso noto preventivamente; in questo caso a tale prezzo non saranno applicate ulteriori commissioni.
- Trasferimento titoli ad altri istituti di credito:** recupero eventuali spese richieste da soggetti terzi intervenuti a fornire servizi aggiuntivi.
- Commissioni trimestrali di gestione** (oltre all'imposta di bollo nella misura di legge tempo per tempo prevista)

Fasce di importo	fino a € 499.999,99	€500.000/999.999,99	€1.000.000/1.999.999,99	Oltre € 2.000.000
Titoli di Stato	0,1750%	0,1500% con un minimo di € 875,00	0,1250% con un minimo di € 1.500,00	0,0875% con un minimo di € 2.500,00
Profilo Conservativo	0,2375%	0,2000% con un minimo di € 1.187,50	0,1750% con un minimo di € 2.000,00	0,1250% con un minimo di € 3.500,00
Profilo Moderato	0,2750%	0,2250% con un minimo di € 1.375,00	0,2000% con un minimo di € 2.250,00	0,1375% con un minimo di € 4.000,00



Profilo Equilibrato Internazionale	0,3000%	0,2500% con un minimo di 1.500,00 €	0,2250% con un minimo di 2.500,00 €	0,1400% con un minimo di 4.500,00
Profilo Dinamico	0,3250%	0,2625% con un minimo di € 1.625,00	0,2375% con un minimo di € 2.625,00	0,1625% con un minimo di € 4.750,00
Profilo Aggressivo	0,3625%	0,3000% con un minimo di € 1.812,50	0,2625% con un minimo di € 3.000,00	0,1875% con un minimo di € 5.250,00
Azionaria	0,4000%	0,3250% con un minimo di € 2.000,00	0,2875% con un minimo di € 3.250,00	0,2000% con un minimo di € 5.750,00
Azioni valore	0,4000%	0,3250% con un minimo di € 2.000,00	0,2875% con un minimo di € 3.250,00	0,2000% con un minimo di € 5.750,00
Total Return Liv 1	0,2875%	0,2375% con un minimo di € 1.437,50	0,2125% con un minimo di € 2.375,00	0,1500% con un minimo di € 4.250,00
Total Return Liv 2	0,3125%	0,2500% con un minimo di € 1.562,50	0,2250% con un minimo di € 2.500,00	0,1625% con un minimo di € 4.500,00
Total Return Liv 3	0,3500%	0,2875% con un minimo di € 1.750,00	0,2500% con un minimo di € 2.875,00	0,1750% con un minimo di € 5.000,00

Commissioni annuali di performance:

La commissione di performance, applicata al controvalore della gestione, è calcolata ed addebitata alla fine dell'anno solare di riferimento, ovvero pro rata alla data di estinzione o di variazione della linea di investimento, in ragione del 20%, da applicarsi sulla differenza fra la performance della gestione e la performance del benchmark.

Spese per richiesta fotocopia: € 5,00 per documento, salvo diverse indicazioni.

RECESSO E RECLAMI**Tempi massimi di chiusura:**

Il contratto è a tempo indeterminato ed è facoltà del Cliente recedervi in qualsiasi momento senza penalità. La Banca può esercitare analogha facoltà ai sensi dell'art. 1727 c.c., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata con A.R..

Nei casi di cui al comma precedente la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente gli strumenti finanziari in proprio possesso secondo le indicazioni impartite dal Cliente stesso, e previo soddisfacimento di tutti i diritti vantati dalla Banca per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti. La messa a disposizione avverrà presso la sede della Banca ed entro il termine di 30 giorni, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso.

Resta inteso che quanto previsto sopra si applicherà anche nel caso in cui il Cliente, con un preavviso di almeno 30 giorni, da inoltrarsi a mezzo raccomandata A.R. richieda un ritiro parziale o totale del patrimonio esistente.

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail reclami@carige.it, posta certificata reclami@pec.carige.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.gruppocarige.it, o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF)

Con particolare riferimento invece **alle sole controversie fra investitori al dettaglio ed intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nell'esercizio delle attività di prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio disciplinate dal D.lgs. n. 58/1998 – Testo Unico Finanziario (TUF)**, dal 9 gennaio 2017 è operativo l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:



- a) non siano pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie
- b) sia stato preventivamente presentato all'intermediario un reclamo, al quale sia stata fornita espressa risposta, ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.

Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

Poiché i ricorsi che potevano essere proposti all'Ombudsman-Giurì Bancario sono ora proponibili all'ACF, l'Ombudsman-Giurì Bancario a partire dalla stessa data del 9 gennaio 2017 non accetta più ricorsi.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. La presentazione del ricorso deve avvenire online, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it). Tuttavia, per un periodo di due anni dalla data di avvio dell'operatività dell'ACF, gli investitori che non si avvalgono del supporto di un'associazione dei consumatori ovvero di un procuratore possono presentare il ricorso all'Arbitro e la relativa documentazione in forma cartacea, fermo restando che le fasi successive all'inoltro del ricorso si svolgeranno secondo le modalità informatiche rese note sul sito web dell'ACF. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito web www.acf.consob.it.